



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 522

Prot. n. S110/cr

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

**OGGETTO:**

**EDILIZIA AGEVOLATA:** Legge provinciale del 22 aprile 2014, n. 1- articolo 54, commi 9 e 10. Approvazione dei criteri e delle modalità di attuazione del comma 9 dell'art. 54 per la concessione di contributi a copertura degli interessi relativi al mutuo per l'anticipazione delle detrazioni fiscali statali per le spese relative a interventi di recupero e di riqualificazione energetica. - Bando 2018

Il giorno **29 Marzo 2018** ad ore **09:45** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE**  
**ASSESSORE**

**ALESSANDRO OLIVI**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**LUCA ZENI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

la legge provinciale del 22 aprile 2014, n. 1, all'articolo 54, commi 9 e 10, ha previsto l'assunzione a carico della Provincia degli oneri degli interessi derivanti dall'anticipazione delle detrazioni d'imposta previste dalle disposizioni statali per le spese relative agli interventi di recupero e di riqualificazione energetica in favore di coloro che realizzano tali interventi su unità immobiliari.

La citata disciplina prevede a fini attuativi:

- la definizione con deliberazione di Giunta provinciale dei criteri e delle modalità attuative compresi i requisiti per l'accesso al contributo, le tipologie di unità immobiliare per le quali il contributo è concesso, i criteri per la definizione nelle convenzioni con le banche del tasso d'interesse applicato e i criteri per la determinazione dell'importo massimo che può essere anticipato;
- la stipulazione di convenzioni con le banche.

Con deliberazioni della Giunta provinciale n. 829 del 10 maggio 2016 e n. 513 del 31 marzo 2017, come da ultimo modificate con deliberazione n. 2107 del 7 dicembre 2017, si è data attuazione all'iniziativa agevolativa in oggetto approvando rispettivamente il Bando 2016 e il Bando 2017 con un periodo di apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo dal 1 luglio 2016 al 30 novembre 2016 per il Bando 2016 e dal 18 aprile 2017 al 30 novembre 2017 per il Bando 2017.

Considerata l'intenzione di proseguire anche nel 2018 con la medesima iniziativa, con il presente provvedimento si propone di approvare il "Bando 2018", riprendendo le disposizioni attuative approvate con il Bando 2017, salvo alcune modifiche e integrazioni finalizzate a disciplinare gli interventi su parti comuni di unità immobiliari e relative pertinenze

In particolare, si propone di limitare gli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica sulle parti comuni di unità immobiliari, e relative pertinenze, agli edifici condominiali non gestiti da amministratore e composti da una massimo di otto unità immobiliari.

Preso atto che la detrazione fiscale statale è consentita anche per il 2018 sul 50 per cento delle spese sostenute in caso di interventi di recupero per un valore massimo di detrazione d'imposta pari a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare e sul 50, 65, 70 o 75 per cento delle spese sostenute in caso di interventi di riqualificazione energetica per valori massimi di detrazione d'imposta pari a 100.000, 60.000 e 30.000 euro a seconda della tipologia di intervento, si propone di finanziare gli oneri corrispondenti agli interessi relativi ad un contratto di mutuo stipulato con una delle banche convenzionate per un importo almeno pari a 10.000 euro, al fine della copertura anche parziale dei costi relativi ai predetti interventi di recupero e di riqualificazione energetica.

Il contributo è pari agli interessi, riferiti ad una quota di capitale massima equivalente all'ammontare totale della detrazione fiscale calcolata sulle spese sostenute. Ai fini della determinazione del contributo gli interessi sono calcolati applicando un tasso fisso nella misura corrispondente al tasso di riferimento di cui al decreto ministeriale 21.12.1994, vigente al momento della stipulazione del contratto di mutuo, con piano di ammortamento italiano (rata capitale costante) a rata annuale, di durata decennale. In ogni caso il contributo non può superare l'onere effettivo degli interessi a carico del mutuatario. Il contributo totale è suddiviso e concesso in dieci rate di pari importo.

Nelle spese sostenute possono essere incluse quelle fatturate e pagate a far data dal 1 gennaio 2018. La spesa minima per accedere al contributo è pari a 20.000,00 euro.

Ciò premesso, si propone di approvare i criteri e le modalità di concessione del contributo a copertura degli interessi relativi al mutuo per l'anticipazione delle detrazioni fiscali statali per le spese relative a interventi di recupero e di riqualificazione energetica come riportati nell'Allegato 1) "CRITERI ATTUATIVI" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con riferimento alle convenzioni da stipulare con le banche, si propone di confermare le "condizioni di convenzionamento" di cui all' Allegato 2) e il "modulo di convenzionamento " di cui all'Allegato 3) della citata deliberazione n. 829 del 10 maggio 2016.

Considerato che vengono confermate anche per il Bando 2018 le condizioni di convenzionamento come definite per i Bandi 2016 e 2017, si dà atto che le adesioni delle banche già acquisite con riferimento ai suddetti Bandi sono ritenute valide anche per il bando 2018, fatto salvo il diritto di recesso da parte della banca, così come previsto all'art. 5 delle condizioni medesime.

Si riconosce al contempo la possibilità ad altre nuove banche di convenzionarsi a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento, avvalendosi del modulo di convenzionamento approvato con la citata deliberazione n. 829 del 10 maggio 2016.

Le risorse a disposizione sul bilancio provinciale per finanziare il bando 2018 sono pari a 310.000 euro annui per 10 annualità.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 54 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1;
- visti gli atti sopra indicati;
- visto l'articolo 56 e l'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e tenuto conto dell'esigibilità della spesa;
- acquisiti i pareri delle strutture di staff;
- a voti unanimi legalmente espressi;

#### DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità di attuazione del comma 9 dell'articolo 54 della Legge provinciale del 22 aprile 2014, n. 1 per la concessione di contributi a copertura degli interessi relativi al mutuo per l'anticipazione delle detrazioni fiscali statali per le spese relative a interventi di recupero e di riqualificazione energetica - Bando 2018 -, come riportati nell'Allegato 1) "CRITERI ATTUATIVI", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare le condizioni di convenzionamento delle banche con la Provincia Autonoma di Trento di cui all'allegato 2) della deliberazione n. 829 del 10 maggio 2016 e il modulo per l'adesione alle suddette condizioni di cui all'allegato 3), della deliberazione n. 829 del 10 maggio 2016;

3. di dare atto che le adesioni delle banche già acquisite con riferimento ai Bandi 2016 e 2017 sono ritenute valide anche per il Bando 2018, fatto salvo il diritto di recesso da parte della banca, così come previsto all'art. 5 delle condizioni di convenzionamento di cui al punto 2;
4. di riconoscere la possibilità ad altre banche di convenzionarsi a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento, avvalendosi del modulo di convenzionamento di cui al punto 2;
5. di dare atto che, con successivo provvedimento del Dirigente del Servizio autonomie locali, sarà approvata la modulistica prevista nei criteri di cui al punto 1;
6. di prenotare l'importo annuo di euro 310.000,00 per gli anni dal 2019 al 2028 sul capitolo 655620-2019 per l'esercizio finanziario 2019 fino all'esercizio 2028 in conformità a quanto previsto dall'articolo 56 allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
7. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 11:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato 1) CRITERI ATTUATIVI

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

## **Allegato 1) CRITERI ATTUATIVI**

### **CRITERI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL COMMA 9 DELL'ART. 54 DELLA LEGGE PROVINCIALE 22 APRILE 2014 N. 1**

**- BANDO 2018 -**

#### **ARTICOLO 1 - OGGETTO**

1. I presenti criteri disciplinano le modalità di concessione dei contributi a copertura degli interessi relativi al mutuo stipulato per l'anticipazione delle detrazioni d'imposta previste dalle disposizioni statali per le spese relative agli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio.

#### **ARTICOLO 2 - REQUISITI SOGGETTIVI PER L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO**

1. Possono accedere al contributo le persone fisiche che:
  - a) alla data di presentazione della domanda sono proprietarie, cioè iscritte tavolarmente, anche per quote, dell'unità immobiliare situata nel territorio della provincia di Trento destinataria degli interventi di recupero e/o riqualificazione energetica. Nel caso in cui l'iscrizione del diritto di proprietà sia in corso è necessario per poter presentare la domanda che il decreto del Giudice tavolare sia firmato. Può presentare domanda congiuntamente al proprietario dell'unità immobiliare anche il coniuge convivente ancorché non proprietario, anche tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 76 del 2016, compreso il convivente di fatto previsto dalla medesima disciplina, purché ammesso dalla disciplina statale in materia di detrazioni d'imposta per le spese relative agli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio;
  - b) alla data di presentazione della domanda risiedono nella provincia di Trento. Tale requisito deve essere presente anche al momento della presentazione della rendicontazione;
  - c) si impegnano a sostenere una spesa complessiva per gli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica per un importo di almeno 20.000 euro;
  - d) si impegnano a stipulare, per la copertura anche parziale dei costi relativi ai suddetti interventi, un contratto di mutuo con una delle banche convenzionate, per un importo almeno pari a 10.000 euro;

- e) si impegnano, in sede di dichiarazione dei redditi afferenti l'anno in cui sono state sostenute le spese, ad esporre le detrazioni fiscali relative agli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica con riferimento ai quali è stato concesso il contributo.
2. Possono accedere a contributo anche le persone fisiche già ammesse con riferimento ai bandi 2016 – 2017 e che intendono realizzare nuovi interventi.

### **ARTICOLO 3 – INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO**

1. Sono ammessi a contributo esclusivamente interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica su unità immobiliari rientranti nelle seguenti categorie catastali ad uso abitativo:
- A/2 – abitazioni di tipo civile
  - A/3 – abitazioni di tipo economico
  - A/4 – abitazioni di tipo popolare
  - A/5 – abitazioni di tipo ultrapopolare
  - A/6 - abitazioni rurali
  - A/7 – villino.
2. I predetti interventi possono riguardare anche:
- a) le pertinenze di unità immobiliari rientranti nelle suddette categorie catastali nella misura massima di due unità per ciascuna unità immobiliare. Per relative pertinenze s'intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini/deposito), C6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte). Ai fini dell'ammissione al contributo, gli interventi che riguardano le pertinenze non necessitano di un contemporaneo intervento di recupero e/o riqualificazione energetica delle unità immobiliari ad uso abitativo alle quali le pertinenze si riferiscono;
- b) le parti comuni di unità immobiliari, e relative pertinenze, limitatamente agli edifici condominiali non gestiti da un amministratore e composti da un massimo di otto unità immobiliari.
3. Sono ammessi a contributo anche gli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica di unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/2 e C/6 finalizzati alla trasformazione dei medesimi fabbricati in unità immobiliari ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali di cui al comma 1.
4. Non sono ammessi a contributo l'acquisto di mobili, grandi elettrodomestici, l'acquisto o la realizzazione di box o posti auto nonché gli interventi di adozione di misure antisismiche (“sisma bonus”).

#### **ARTICOLO 4 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. Il contributo è pari agli interessi riferiti ad un mutuo a tasso fisso della durata di 10 anni per una quota capitale di importo massimo equivalente all'ammontare della detrazione fiscale teorica spettante, calcolata d'ufficio nel rispetto della disciplina statale sulle spese effettivamente sostenute, così come rendicontate ai sensi dell'articolo 8. Per detrazione fiscale teorica spettante si intende la detrazione riconoscibile alla persona fisica in sede di dichiarazione dei redditi in relazione alle spese sostenute a prescindere dalla detrazione effettiva che dipende dalla capienza fiscale della medesima persona.
2. Ai fini della determinazione del contributo, gli interessi sono calcolati applicando il tasso del contratto di mutuo che non può superare la misura massima corrispondente al tasso di riferimento di cui al decreto ministeriale 21.12.1994, vigente al momento della stipulazione del contratto di mutuo, con piano di ammortamento italiano (rata capitale costante) a rata annuale, di durata decennale.
3. Per i primi mesi dell'anno 2019, in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che fissa la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per l'anno 2019, ai fini del calcolo del tasso di riferimento verrà utilizzata la commissione stabilita per l'anno 2018.
4. Il contributo totale, calcolato con le modalità stabilite al comma 1, è suddiviso e concesso in dieci rate di pari importo.
5. In ogni caso il contributo non può superare l'onere effettivo degli interessi a carico del mutuatario.
6. Il presente contributo non è cumulabile con altri eventuali contributi concessi da parte di Pubbliche Amministrazioni sia ad abbattimento degli interessi sul mutuo che ad abbattimento delle spese sostenute, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 41, comma 5, della legge provinciale 29 dicembre 2017 n. 18.

#### **ARTICOLO 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI MODALITA' E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

1. Le domande di contributo, sottoscritte e in regola con l'imposta di bollo, devono essere presentate alla struttura provinciale competente in materia di edilizia abitativa dal 2 maggio 2018 al 30 novembre 2018, avvalendosi di apposito modulo approvato con determinazione del Dirigente della struttura competente in materia di edilizia abitativa.
2. La domanda deve essere presentata obbligatoriamente in forma congiunta quando la spesa relativa agli interventi è sostenuta dal coniuge convivente,

ancorché non proprietario, assieme al proprietario della stessa unità immobiliare.

3. Nel caso di interventi su parti comuni, alla domanda deve essere allegata la dichiarazione del richiedente / dei richiedenti con l'elenco di tutte le unità immobiliari costituenti il condominio. Per ciascuna di tali unità devono essere dichiarati i dati anagrafici di ciascun condomino (nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) e i dati catastali delle relative unità immobiliari di proprietà, anche per quote (p.ed., p.m., sub.). Devono inoltre essere dichiarati il riparto della spesa fra i condomini, l'assenso da parte di tutti i condomini all'effettuazione dell'intervento, nonché le unità interessate dall'intervento, come afferenti alla parte comune.
4. Le domande devono essere presentate con una delle seguenti modalità:
  - a) consegna a mano presso la struttura competente in materia di edilizia abitativa o presso gli sportelli di assistenza e di informazione al pubblico della Provincia Autonoma di Trento decentrati sul territorio;
  - b) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno: in tal caso fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
  - c) tramite posta elettronica (certificata o semplice) alla casella [serv.autonomielocali@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.autonomielocali@pec.provincia.tn.it). Limitatamente al caso in cui le domande siano presentate da un professionista è necessario l'invio tramite una casella di posta elettronica certificata.
5. Le domande presentate prima od oltre i termini previsti sono irricevibili.

## **ARTICOLO 6 - AMMISSIONE A CONTRIBUTO E DECADENZA**

1. Con determinazione del Dirigente della struttura competente in materia di edilizia abitativa il richiedente è ammesso a contributo sulla base del preventivo di spesa dal medesimo indicato in domanda in relazione alle tipologie dell'intervento.
2. In sede di ammissione a contributo la somma assunta a base di calcolo per la determinazione del contributo spettante è pari alla quantificazione della detrazione fiscale teorica spettante calcolata d'ufficio nel rispetto della disciplina statale sul preventivo di spesa indicato in sede di domanda.
3. In caso di domanda congiunta l'ammissione è fatta indistintamente in favore di tutti i richiedenti con riferimento all'importo della detrazione fiscale teorica spettante calcolata d'ufficio nel rispetto della disciplina statale sul preventivo di spesa indicato in sede di domanda.
4. Le domande sono ammesse a contributo entro 60 giorni dalla data di presentazione, in base all'ordine di presentazione e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
5. Nel caso in cui le domande debbano essere regolarizzate e/o integrate si procede ai sensi della legge provinciale sull'attività amministrativa (legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23).

6. L'ammissione al contributo decade al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
  - a) la spesa complessiva effettivamente sostenuta per gli interventi di recupero e/o riqualificazione energetica dichiarata in sede di rendicontazione, di cui all'articolo 8, è inferiore al limite di 20.000 euro;
  - b) il contratto di mutuo ha importo inferiore ad euro 10.000;
  - c) in caso di perdita del diritto di proprietà sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento.

#### **ARTICOLO 7 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO**

1. Per la stipulazione del contratto di mutuo è necessario presentare ad una banca convenzionata la comunicazione di ammissione al contributo rilasciata dalla Provincia.
2. In caso di domanda congiunta il contratto di mutuo deve essere intestato a tutti i sottoscrittori della domanda.
3. Il contratto di mutuo deve avere le seguenti caratteristiche:
  - a) durata decennale;
  - b) rata annuale;
  - c) piano di ammortamento italiano (rata di capitale costante);
  - d) tasso fisso, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, nella misura massima corrispondente al tasso di riferimento di cui al decreto del Ministro del Tesoro 21.12.1994 in vigore al momento della stipulazione del contratto di mutuo.
4. Nel contratto di mutuo deve essere indicato che il medesimo è destinato al finanziamento anche parziale delle spese relative agli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica.

#### **ARTICOLO 8 - RENDICONTAZIONE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

1. Il contributo è concesso entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione ed è erogato in dieci rate annuali di pari importo.
2. La rendicontazione deve essere presentata, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi dell'apposito modulo approvato con determinazione del Dirigente della struttura competente in materia di edilizia abitativa, entro un anno dalla data del provvedimento di ammissione, salvo proroga richiesta con adeguata motivazione. Dopo la prima proroga può essere richiesta un'ulteriore proroga motivata per un periodo massimo di un anno, a prescindere dalla durata della prima proroga.
3. La rendicontazione deve indicare:

- a) le spese sostenute per gli interventi effettivamente realizzati, che sono state inserite, ovvero saranno inserite, nella dichiarazione dei redditi e che, in base alla tipologia ed alla spesa massima ammissibile per intervento, danno titolo alla detrazione fiscale teorica spettante. Tali spese devono essere rendicontate dettagliatamente per l'/le unità immobiliare/i, come indicata/e in domanda, e per singola tipologia d'intervento, specificando gli estremi della fattura, dei pagamenti e i dati identificativi del fornitore. Nel caso in cui gli interventi siano relativi sia alla/e unità immobiliare/i che alle parti comuni, le relative spese dovranno essere indicate distintamente.
- Possono essere incluse nelle spese sostenute quelle fatturate e pagate nel rispetto della disciplina statale riguardante le detrazioni fiscali a far data dal 1 gennaio 2018;
- b) l'assenza di cumulo con altri eventuali contributi da parte di Pubbliche amministrazioni sia ad abbattimento degli interessi sul mutuo che ad abbattimento delle spese sostenute, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 41, comma 5, della legge provinciale 29 dicembre 2017 n. 18.
4. Alla rendicontazione deve essere allegata copia semplice del contratto di mutuo, compreso il piano di ammortamento decennale italiano (rata capitale costante) a rata annuale, datato e sottoscritto da ambedue le parti contraenti.
5. Il contributo è rideterminato nei seguenti casi:
- a) qualora la detrazione fiscale teorica spettante in relazione alle spese sostenute per gli interventi effettivamente realizzati sia di importo inferiore a quella considerata in fase di ammissione.
- b) in caso di estinzione parziale anticipata del mutuo. Il contratto di mutuo deve comunque avere un importo non inferiore ad euro 10.000.
6. In caso di domanda congiunta il contributo è concesso in parti uguali tra i richiedenti.

## **ARTICOLO 9 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. L'erogazione del contributo è effettuata con scadenza annuale al 30 giugno o al 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dalla semestralità successiva alla data di presentazione della rendicontazione. E' possibile per esigenze contabili e con riferimento alle rendicontazioni presentate entro il 30 settembre 2019 anticipare l'erogazione del contributo al 31 dicembre 2019.

## **ARTICOLO 10 – DECADENZA DAL CONTRIBUTO**

1. Si procede alla decadenza dal contributo per le annualità non ancora erogate o erogate successivamente al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) cambio della destinazione d'uso dell'unità immobiliare con trasformazione in uso non abitativo;
  - b) perdita del diritto di proprietà sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento;
  - c) estinzione anticipata del mutuo;
  - d) decesso del beneficiario. Nel caso di domanda congiunta, il decesso di uno dei richiedenti comporta la decadenza dal contributo per il solo richiedente deceduto;
  - e) limitatamente agli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica sulle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 e C/6, finalizzati alla trasformazione dei medesimi fabbricati in unità immobiliari ad uso abitativo il mancato riaccatastamento entro tre anni dalla determina di ammissione al contributo.
2. Determina inoltre la decadenza dal contributo la mancata esposizione da parte del beneficiario, in sede di dichiarazione dei redditi afferenti l'anno in cui sono state sostenute le spese, della detrazione fiscale teorica spettante relativa agli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica con riferimento ai quali è stato concesso il contributo.
  3. Il beneficiario del contributo, o nel caso di decesso i suoi eredi, al verificarsi delle cause di decadenza, di cui ai commi precedenti, devono darne pronta comunicazione scritta alla struttura competente in materia di edilizia abitativa.
  4. Il beneficiario deve inoltre dare pronta comunicazione scritta alla struttura competente in materia di edilizia abitativa nei seguenti casi:
    - a) qualora in sede di dichiarazione dei redditi si esponga una detrazione fiscale teorica spettante in relazione alle spese sostenute di importo inferiore rispetto a quello dichiarato in sede di rendicontazione di cui al precedente articolo 8;
    - b) qualora in sede di accertamento della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate si determini una detrazione fiscale teorica spettante in relazione alle spese sostenute di importo inferiore rispetto a quello dichiarato in sede di rendicontazione di cui al precedente articolo 8.
  5. Al verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma 4, il contributo è rideterminato sulla base dell'importo della detrazione fiscale teorica spettante individuata in sede di dichiarazione dei redditi e/o in sede di accertamento della medesima. Il conseguente recupero del contributo può essere fatto anche mediante compensazione a carico delle rate residue.
  6. La decadenza dal contributo comporta la restituzione delle somme erogate successivamente al verificarsi delle cause di decadenza, di cui ai commi precedenti, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

## **ARTICOLO 11 – CONTROLLI**

1. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese verrà effettuato su un campione di almeno il 5% delle domande presentate.
2. Al fine di esercitare il controllo, la struttura provinciale competente in materia di edilizia abitativa può chiedere ai beneficiari dei contributi l'esibizione della documentazione prevista dalla disciplina statale in materia di detrazioni fiscali.
3. La struttura provinciale competente in materia di edilizia abitativa può inviare alle banche convenzionate l'elenco dei beneficiari per verificare eventuali estinzioni anticipate dei mutui o decessi dei beneficiari.